

REGOLAMENTO (CE) N. 1248/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2007

che abroga il regolamento (CE) n. 2040/2000 riguardante la disciplina di bilancio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 279 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere della Corte dei conti ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, riguardante la disciplina di bilancio ⁽³⁾, fissa norme intese a garantire la corretta gestione delle spese comunitarie, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, e le riserve per azioni esterne, in conformità dei principi della sana gestione finanziaria stabiliti nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽⁴⁾.

(2) Per quanto riguarda la parte I del regolamento (CE) n. 2040/2000, relativa alle spese agricole, i massimali fissati nel quadro finanziario 2007-2013 di cui all'allegato I dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽⁵⁾, del 17 maggio 2006 («l'accordo interistituzionale del 2006»), rendono inutile mantenere la linea direttrice agricola prevista dal regolamento.

⁽¹⁾ Parere del 13 marzo 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 8 del 12.1.2007, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(3) Le restanti disposizioni della parte I del regolamento (CE) n. 2040/2000 relative alla disciplina di bilancio in materia agricola risultano superate per effetto degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁶⁾.

(4) Per quanto riguarda la parte II del regolamento (CE) n. 2040/2000, relativa alle riserve per azioni esterne, non sono più necessarie disposizioni e misure specifiche, eccezionali nel contesto del sistema delle risorse proprie, per il finanziamento del fondo di garanzia e delle riserve relative agli aiuti d'urgenza. La riserva per operazioni di garanzia di prestiti è stata sostituita, nel quadro finanziario 2007-2013 dell'accordo interistituzionale del 2006, da una linea di bilancio nella rubrica 4 «L'UE quale attore globale». I principi fondamentali relativi alla riserva per aiuti d'urgenza sono enunciati nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁷⁾, mentre l'importo e le condizioni di utilizzazione sono stabiliti nell'accordo interistituzionale del 2006. Non essendo direttamente coinvolti gli interessi di terzi, non occorre incorporare tali elementi in un regolamento.

(5) Tutte le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2040/2000 sono di conseguenza divenute obsolete.

(6) Il regolamento (CE) n. 2040/2000 dovrebbe pertanto essere abrogato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2040/2000 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁶⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).